



# COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Via Roma, 19

[www.bagnoliirpino.gov.it](http://www.bagnoliirpino.gov.it)

[sindaco@bagnoli-laceno.it](mailto:sindaco@bagnoli-laceno.it)

COPIA

<b>Ordinanza n. 10</b> <b>in data 12-03-2020</b>	<b>Oggetto: ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19</b>
---	---

## IL SINDACO

Avv. *TERESA ANNA DI CAPUA*

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

**VISTE** le note acquisite al protocollo generale dell'Ente e pubblicate sul BURC da parte del presidente della Giunta Regionale della Campania, e in particolare le ordinanze n. 1,2,3,4,5,6,7, e 8 del Presidente della Giunta Regionale della Campania;

**RICHIAMATE** le comunicazioni pubblicate sull'albo pretorio on-line, affisse alle bacheche pubbliche nonché notificate agli operatori interessati in data 8 marzo 2020, nonché la propria ordinanza n. 6 del 10.03.2020;

**RICHIAMATA**, in ultimo l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 12 del 11.03.2020 che vieta, con decorrenza immediata e fino al 3 Aprile 2020, su tutto il territorio della Regione lo svolgimento dei mercati, anche rionali e settimanali, e di fiere di qualsiasi genere;

**RICHIAMATA**, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11/03/2020, che adotta misure ancora più stringenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, a partire dal 12/03/2020;

**RICHIAMATA**, in ultimo, la nota dell'Assessorato all'Istruzione, alle Politiche giovanili ed alle Politiche sociali della Regione Campania n. 125/SP del 10.03.2020, con la quale si chiede un provvedimento straordinario di chiusura delle scuole, dato che il mantenimento in servizio dei dirigenti scolastici e del personale ATA, rappresenta un rischio sociale e per la salute pubblica;

**CHE**, per quanto appena detto, necessita chiudere le scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, dato che le stesse non sono sede di dirigenza scolastica né sede di attività di tipo amministrativo o di supporto alla didattica a distanza;

**CHE** alla luce dell'ultimo richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11/03/2020, il permanere dell'apertura del cimitero e di parchi pubblici costituisce un'occasione di potenziale aggregazione ed assembramento e di spostamento sui territori delle persone, già non consentiti dal DCPM del 9.3.2020 ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**RICHIAMATA** l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 13 del 12.03.2020 che dispone la chiusura di parchi urbani e ville comunali;

**RITENUTO**, quindi, predisporre misure straordinarie a tutela della salute pubblica, in ossequio al principio di cautela;

**CONSIDERATO** che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in via prioritaria della tutela della salute degli abitanti di Bagnoli Irpino

**VISTI** gli Artt. 50 e 54 del TUEL, approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., i quali attribuiscono al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione minacciata nel caso in argomento dalla potenziale diffusione del contagio da VIRUS COVID - 19;

**VALUTATA** la necessità di adottare, laddove necessario, ulteriori misure efficaci, economiche ed efficienti in relazione alle circostanze del caso concreto;

**CONSIDERATA** l'estrema necessità ed urgenza di contenere il rischio di contagio;

**EFFETTUATO** il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Bagnoli Irpino;

## **ORDINA**

Per le motivazioni in premessa, con decorrenza immediata e fino alla data del 03 aprile 2020,

1. la chiusura di ogni plesso scolastico, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale;
2. la chiusura al pubblico del cimitero, con deroga per le operazioni di tumulazioni ed inumazione, in caso di decessi;
3. chiusura del parco pubblico comunale "Tommaso Aulisa" di Via Roma nonché del parco pubblico comunale di Via A. Moro e del parco pubblico comunale di Piazza Matteotti;

### **AVVERTE**

- che, salvo il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui sopra è punito ai sensi dell'art. 650 c.p.

- che la vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell'ordine;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa., entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

### **DISPONE INFINE**

che la presente Ordinanza:

- sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e ed alla stessa sia garantita la più ampia diffusione;

- sia trasmessa al Prefetto, al Comando stazione Carabinieri di Bagnoli Irpino e alla Polizia Municipale, all'USP di Avellino, agli istituti scolastici interessati, all'UTC del Comune di Bagnoli Irpino ed alla Task Force della Regione Campania.

Dalla Residenza Municipale, li 12-03-2020

IL SINDACO  
(Avv.. TERESA ANNA DI CAPUA)